CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **6/2025** (ECLI:IT:COST:2025:6)
Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**
Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **PITRUZZELLA**
Camera di Consiglio del **13/01/2025**; Decisione del **13/01/2025**
Deposito del **27/01/2025**; Pubblicazione in G. U. **29/01/2025**
Norme impugnate: Sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024.
Massime: **46748**
Atti decisi: **ric. 28, 29, 30 e 31/2024**
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2024/192

ORDINANZA N. 6

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025 il Giudice relatore Giovanni

Pitruzzella;

deliberato nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.

Considerato che nella sentenza n. 192 del 2024:

1) nel punto 13.3. del *Considerato in diritto* viene «dichiarata l'illegittimità costituzionale consequenziale anche dell'art. 3, comma 8, in relazione all'inciso "secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,"»;

2) nel dispositivo, al capo numero 13), per mero errore materiale, è scritto: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024», anziché «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 – in relazione all'inciso "secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197," – e 10 della legge n. 86 del 2024».

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l'art. 36 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 192 del 2024 sia corretto il seguente errore materiale:

nel dispositivo, al capo numero 13), le parole «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024» siano sostituite dalle parole «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 – in relazione all'inciso "secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197," – e 10 della legge n. 86 del 2024».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.